



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 860 DEL 26/09/2017

**Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: METANODOTTO CREMONA – MESTRE DN 400 (16”). VARIANTE PER INTERFERENZA CON NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTECCHIO MAGGIORE E COLLEGAMENTI LINEE DERIVATE IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE E BRENDOLA.**

**ISTANTE SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

**DETERMINA DI SVINCOLO DELL'INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO E DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEPOSITATE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A SEGUITO CONDIVISIONE DELLE STESSE. DITTA N. 12: ALLEGRI CARLO.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che con istanza pervenuta in data 26/02/2013 al prot. n. 14530 della Provincia di Vicenza, la Società Snam Rete Gas - Distretto Nord Orientale aveva chiesto, ai sensi della L.R. 13/03/2009 n. 5, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un tratto di metanodotto "Cremona-Mestre DN 400: Variante per interferenza con nuovo casello autostradale di Montecchio Maggiore" con accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, nei Comuni di Montecchio Maggiore e Brendola;

Considerato che l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 relativo all'opera in oggetto è stato comunicato in data 29/04/2013, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sigg. Allegri Carlo nato a Arzignano (VI) il 10/09/1956 c.f. LGGCRL56P10A459G (per 2/6); Allegri Daniela nata a Montecchio Maggiore (VI) il 05/10/1961 c.f. LLGDNL61R45F464E (per 2/6); Allegri Maria nata a Montecchio Maggiore (VI) il 18/08/1955 c.f. LLGMRA55M58F464J (per 1/6); Allegri Silvio nato a Arzignano (VI) il 10/09/1956 c.f. LGGSLV56P10A459C (per 1/6), comproprietari dell'immobile censito catastalmente in Comune di Montecchio Maggiore al fog. 21 mapp. n. 607;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 50 del 22/01/2014 era stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "METANODOTTO CREMONA – MESTRE DN 400 (16)". VARIANTE PER INTERFERENZA CON NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTECCHIO MAGGIORE E COLLEGAMENTI LINEE DERIVATE in Comune di Montecchio Maggiore e Brendola", redatto dalla Società Snam Rete Gas;

Ritenuto che, con tale provvedimento, era stata accertata la conformità urbanistica dell'opera, era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio finalizzato all'asservimento, ed era stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

Considerato che Snam Rete Gas aveva indicato la misura dell'indennità per l'asservimento da corrispondere ai proprietari dei fondi, conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, e la misura dell'indennità per occupazione temporanea, come da piano particellare aggiornato, allegato alla nota del 16/05/2014 pervenuta agli atti al prot. n. 39346 del 03/06/2014;

Rilevato che:

- la Società Snam Rete Gas aveva provveduto in data 06/02/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 quater, comma 7 e dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, a dare notizia alla ditta interessata della data in cui era diventato efficace l'atto che aveva approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché aveva comunicato la possibilità di fornire ogni elemento utile, per determinare il valore da attribuire alle aree ai fini della liquidazione dell'indennità di asservimento, nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento;
- con la medesima nota aveva comunicato l'avvio della procedura di competenza della Provincia di Vicenza di occupazione e asservimento coattivi dei terreni interessati dall'intervento in oggetto;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 519 del 08/07/2014 che aveva disposto la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto a favore della Società Snam Rete Gas ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 octies e art 22 del DPR 327/2001 a carico dell'immobile di proprietà dei sigg. Allegri Carlo, Allegri Daniela, Allegri Maria e Allegri Silvio, e aveva determinato in via provvisoria l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari e che era stato notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

Preso atto dell'immissione in possesso avvenuta in data 23 luglio 2014, e che in detta sede si era proceduto a redigere lo stato di consistenza del bene occupato contestualmente al verbale di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

Dato atto che il provvedimento dirigenziale n. 519 del 08/07/2014 aveva stabilito un'occupazione temporanea presunta di mesi 12 di mq 8 del mappale censito catastalmente in Comune di Montecchio Maggiore al fog. 21 mapp. n. 607 e aveva precisato che l'indennità di occupazione temporanea sarebbe stata liquidata al termine dell'occupazione stessa;

Dato atto che nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso la ditta non aveva manifestato la condivisione dell'indennità provvisoria di asservimento dell'area interessata dai lavori in oggetto;

Visto che con provvedimento dirigenziale n. 736 del 24/09/2014 era stato ordinato alla Società Snam Rete Gas di disporre il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di asservimento non condivisa per una somma complessiva pari € 24,60=;

Ritenuto che, a seguito di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 736 del 24/09/2014, era stato costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, il deposito nazionale n.1248155/deposito provinciale n. 82007 del 06/11/2014 di € 24,60;

Considerato che con nota prot. n. 998 del 16/06/2015, acquisita agli atti al prot. n. 41595 del 19/06/2015, la Società Snam Rete Gas aveva precisato che i lavori di posa del metanodotto erano stati ultimati e aveva comunicato quindi la restituzione del possesso dei fondi occupati ai proprietari indicati;

Constatato che in base a quanto comunicato da Snam Rete Gas con provvedimento dirigenziale n. 572 del 04/09/2015 era stato disposto l'ordine di deposito dell'indennità di occupazione temporanea di cui agli artt. 50 e 52-octies del DPR 327/2001 determinata in € 7,37;

Visto che, a seguito di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 572 del 04/09/2015, era stato costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, il deposito nazionale n.1267621 / deposito provinciale n. 82095 del 16/10/2015 di € 7,37;

Rilevato che:

- con comunicazione prot. n. 68038 del 01/10/2014 la Provincia di Vicenza aveva chiesto alla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva* di determinare l'indennità di asservimento non concordata, in adempimento a quanto disposto dall'art. 22, comma 5 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*, con nota prot. n. 49 del 08/07/2015 pervenuta in data 24/05/2017 Ns. prot. n. 37470, ha determinato l'indennità definitiva di asservimento dell'area in oggetto € 24,60 complessivi;

- con comunicazione prot. n. 40610 in data 06/06/2017 la Provincia di Vicenza ha trasmesso copia della relazione della *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva* ai proprietari interessati e alla Società Snam Rete Gas;

Vista la nota pervenuta in data 21/06/2017 prot. n. 45032, con la quale il sig. Allegri Carlo (proprietario per 2/6) ha dichiarato di avere accettato l'indennità complessiva di asservimento determinata dalla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva* e ha richiesto lo svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti in base alla propria quota di proprietà;

Considerato che la determinazione definitiva dell'indennità redatta dalla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva* non è stata oggetto di tempestiva impugnazione da parte degli interessati e che pertanto la determinazione della indennità di asservimento deve considerarsi divenuta definitiva rispetto a tutti;

Visto che con comunicazione prot. n. 56994 del 09/08/2017 la Provincia di Vicenza ha chiesto alla Società Snam Rete Gas il necessario attestato da cui risulti che non sono state presentate opposizioni di terzi allo svincolo e al pagamento della somma alla ditta richiedente al fine

dell'emissione del provvedimento di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Visto l'attestato di nulla osta prot. n. 1280 del 14/09/2017 inviato dalla Società Snam Rete Gas, pervenuto al prot. n. 63572 del 15/09/2017, che legittima la Provincia di Vicenza ad emettere la determinazione di svincolo dell'indennità depositata;

Ritenuto pertanto che, sulla base degli accertamenti eseguiti e delle dichiarazioni prodotte, nulla osti allo svincolo richiesto ed al conseguente pagamento che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad effettuare a favore del sig. Allegri Carlo per **€ 10,66 pari a 2/6 di € 31,97 somma complessiva deposita per indennità di asservimento (€ 24,60) e per occupazione temporanea (€ 7,37)** = complessivi a valere sul deposito nazionale n.1248155/deposito provinciale n. 82007 per € 8,20 e sul deposito nazionale n.1267621/deposito provinciale n. 82095 per € 2,46;

Visto che gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico del beneficiario dell'asservimento - Società Snam Rete Gas - previa acquisizione dei prescritti provvedimenti dell'autorità espropriante - Provincia di Vicenza;

Visto il DPR 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

## **DETERMINA**

1. di dare atto che l'indennità definitiva di cui all'art. 28 del DPR 327/2001 complessivamente dovuta al sig. Allegri Carlo in qualità di comproprietario per 2/6 è pari a **€ 10,66** - quota parte di 2/6 di € 31,97 complessivi (di cui € 24,60 relativa all'indennità di asservimento e € 7,37 per indennità di occupazione temporanea) come meglio esplicitato nelle premesse;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento di **€ 10,66** somma depositata a titolo di indennità di asservimento di cui alle determinazioni dirigenziali n. 736 del 24/09/2014 e n. 572 del 04/09/2015 a favore della ditta:

**Allegri Carlo** nato a Arzignano (VI) il 10/09/1956 c.f. LGGCRL56P10A459G (proprietario per 2/6)

Indennità complessiva da svincolare: € 10,66= non soggetta a ritenuta, a valere **sul deposito nazionale n.1248155/deposito provinciale n. 82007 per € 8,20 e sul deposito nazionale n.1267621/deposito provinciale n. 82095 per € 2,46** della Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Vicenza.

La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.

La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente determina, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;

3. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 la somma di cui è disposto lo svincolo non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di asservimento;
4. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica certificata (P.E.C.), alla Cassa Depositi e Prestiti – Sezione di Vicenza e alla Società Snam Rete Gas Spa e mediante raccomandata AR alla ditta interessata
5. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 742).

Vicenza, 26/09/2017

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Amadori*

*Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Claudia Bragagnolo*